



**FLC CGIL** | *federazione lavoratori  
della conoscenza*

# **STATUTO**

**della**  
**Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL**

*Testo aggiornato, gennaio 2020*

**Allegati:**

1. Descrizione del logo della FLC CGIL

## **TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI**

- Articolo 1 - Definizione
- Articolo 2 - Principi fondamentali
- Articolo 3 - Rendicontazione sociale
- Articolo 4 - Iscrizione
- Articolo 5 - Diritti delle iscritte e degli iscritti
- Articolo 6 - Doveri delle iscritte e degli iscritti
- Articolo 7 - Democrazia sindacale
- Articolo 8 - Incompatibilità
- Articolo 9 - Formazione sindacale ed attività di studio e ricerca
- Articolo 10 - Iniziative e rapporti internazionali

## **TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE**

- Articolo 11 - Strutture organizzative
- Articolo 12 - Forme organizzative
- Articolo 13 - Assemblea e comitato degli iscritti
- Articolo 14 - Federazione provinciale
- Articolo 15 - Federazione regionale
- Articolo 16 - Federazione nazionale
- Articolo 17 - Sezioni all'estero
- Articolo 18 - Strutture di settore
- Articolo 19 - Forum della docenza universitaria
- Articolo 20 - Forum del lavoro precario
- Articolo 21 - Forum delle professionalità

## **TITOLO III - GLI ORGANI DELLA FLC CGIL**

- Articolo 22 - Organi della FLC CGIL
- Articolo 23 - Congresso
- Articolo 24 - Comitato direttivo nazionale e Assemblea generale nazionale
- Articolo 25 - Segreteria nazionale
- Articolo 26 - Collegio degli Ispettori
- Articolo 27 - Collegio dei sindaci revisori
- Articolo 28 - Collegio di verifica
- Articolo 29 - Congresso regionale
- Articolo 30 - Comitato direttivo regionale e Assemblea generale regionale
- Articolo 31 - Segreteria regionale
- Articolo 32 - Congresso provinciale
- Articolo 33 - Comitato direttivo provinciale e Assemblea generale provinciale
- Articolo 34 - Segreteria provinciale
- Articolo 35 - Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FLC CGIL
- Articolo 36 - Durata del mandato sindacale

## **TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE**

- Articolo 37 - Autonomia giuridica e amministrativa
- Articolo 38 - Contributi sindacali
- Articolo 39 - Attività amministrativa

## **TITOLO V - GIURISDIZIONE INTERNA**

- Articolo 40 - Sanzioni disciplinari

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

- Articolo 41 - Distacchi sindacali
- Articolo 42 - Divieto di fumare
- Articolo 43 - Regolamenti
- Articolo 44 - Sede nazionale
- Articolo 45 - Logo
- Articolo 46 - Norme finali e di rinvio

## **ALLEGATI**

## **TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI**

### **Articolo 1 - Definizione**

1. La Federazione Lavoratori della Conoscenza, d'ora in avanti denominata FLC CGIL, è l'organizzazione della CGIL che associa ed organizza le donne e gli uomini che operano in strutture, formali ed informali, pubbliche e private, dedicate alla produzione-riproduzione dei saperi e della conoscenza, che si occupano di educazione, istruzione, formazione, ricerca ed innovazione tecnologica.
2. La FLC CGIL organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o con altre forme di rapporto di lavoro subordinato o con altra forma di rapporto di lavoro comunque denominata nei settori della conoscenza in Italia nonché il personale italiano che opera all'estero nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nelle strutture di ricerca e nei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante.
3. La FLC CGIL rappresenta e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dei settori della conoscenza con rapporti di lavoro precario con iniziative e modalità organizzative specifiche.
4. Inoltre organizza e tutela le donne e gli uomini in cerca di occupazione e/o impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione, finalizzati all'inserimento lavorativo nei settori della conoscenza.
5. La FLC CGIL si propone di estendere la tutela e la rappresentanza a tutte le persone che operano nella pluralità dei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della ricerca.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano assume il nome di Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft im AGB-CGIL [Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL-AGB] ed è denominata GBW AGB-CGIL [FLC CGIL-AGB].
7. La FLC CGIL promuove la solidarietà e la cooperazione internazionale.

### **Articolo 2 - Principi fondamentali**

1. La FLC CGIL assume la pace, il ripudio della guerra ed il rifiuto della violenza quali valori fondativi della propria identità; ricercare, conoscere, insegnare ed apprendere sono e devono rimanere risorse di pace.
2. La FLC CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza ed opera per la sua difesa e la sua piena attuazione.
3. La FLC CGIL ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali.
4. La FLC CGIL ritiene la conoscenza bene comune e, in quanto tale, patrimonio inalienabile dell'umanità, da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, e gli interessi generali dell'umanità.
5. La FLC CGIL considera l'unitarietà del ciclo della conoscenza elemento essenziale per sviluppare politiche che rendano esigibili i diritti fondamentali dei cittadini e puntino ad accrescere i livelli di democrazia.
6. La FLC CGIL considera, quindi, istruzione, formazione e ricerca strategici nelle scelte politiche per garantire al Paese la costante crescita civile e culturale dei cittadini, lo sviluppo della democrazia e della partecipazione, la coesione sociale, l'affermazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, lo sviluppo economico qualificato e rispettoso dell'ambiente ed un complessivo innalzamento della qualità della vita.
7. Pertanto ispira la sua azione ai seguenti principi e valori:
  - a) la dimensione pubblica e laica del sistema di istruzione ed il governo pubblico della formazione, come garanzia del pluralismo, della democrazia e delle pari opportunità;
  - b) l'uguaglianza e la pari dignità sociale delle donne e degli uomini;

- c) istruzione e formazione pubblica come occasioni di promozione sociale per tutti, al di là delle condizioni di partenza, ed in particolare per le persone più deboli;
- d) l'unitarietà del sistema di istruzione nazionale a garanzia dell'uguaglianza dei diritti delle persone e dell'unità della Repubblica, contro ogni tentativo di frammentazione e di separazione;
- e) il diritto alla formazione e alla conoscenza per tutto l'arco della vita; la possibilità per tutte e tutti di accedere e procedere con successo nei percorsi scolastici, universitari e formativi, requisito fondamentale per la cittadinanza attiva e consapevole in una società sempre più globalizzata;
- f) l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento da condizionamenti politici, confessionali ed economici, nel pieno rispetto della libertà del loro esercizio e della loro funzione, così come costituzionalmente definite;
- g) il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale, in termini economici e professionali; anche attraverso il diritto ad una formazione qualificata;
- h) l'ispirazione solidale e generale nella rappresentanza delle diverse professioni presenti nei settori della Conoscenza.
- i) l'estensione ed il rafforzamento in Europa di un modello sociale fondato sui diritti delle persone e un modello di sviluppo basato sulle conoscenze, per consentire una crescita economica sostenibile.

8. La diversità culturale rappresenta fattore irrinunciabile per la costruzione di una società fondata sui principi della democrazia. La FLC CGIL considera un bene prezioso il patrimonio rappresentato da lingue e culture diverse e ripudia ogni forma di razzismo. Pertanto riconosce, valorizza e promuove la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche, etniche, sia quelle storiche sia quelle di recente immigrazione.

9. L'azione della FLC è volta a favorire iniziative che promuovano la cultura delle pari opportunità, anche con l'organizzazione di specifici gruppi di lavoro.

10. La FLC CGIL è un sindacato di natura programmatica che considera la propria unità e la democrazia interna suoi caratteri fondanti.

11. Considera valore primario la propria autonomia, fondata sulla capacità di elaborazione programmatica nei confronti delle controparti, delle istituzioni e dei partiti.

12. Basa la propria autonomia anche su una qualificata formazione dei quadri sindacali e considera l'autofinanziamento, attraverso la contribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori, principio irrinunciabile.

13. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, politiche di pari opportunità fra donne e uomini e la cultura della differenza di genere; uniforma il proprio ordinamento interno al principio della non discriminazione per sesso, orientamento sessuale o identità di genere.

14. Tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, soprattutto nei casi di molestie e ricatti sessuali.

15. Considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Da ciò deriva l'impegno alla verifica del mandato di rappresentanza, conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori, nonché il rifiuto di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale.

16. Promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti.

17. Contribuisce alla diffusione di un'istruzione di qualità per tutti, pubblica e obbligatoria, alla valorizzazione della professionalità del personale, allo sviluppo dell'università e della ricerca, alla difesa e all'estensione dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori nei diversi Paesi, rafforzando i legami di solidarietà con le organizzazioni sindacali in lotta per la democrazia, l'emancipazione e la libertà, anche attraverso le affiliazioni ad organismi internazionali, deliberate secondo le modalità previste dall'articolo 23.

18. Individua nella dimensione europea la sede prioritaria per costruire un'azione solidale e sempre più unitaria del movimento sindacale europeo.

19. Opera affinché siano garantiti i principi di laicità, di sviluppo qualificato e democratico della scuola statale, dell'università, della ricerca, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, in coerenza con l'art. 33 della Costituzione nonché il diritto di tutti all'accesso all'istruzione statale di ogni ordine e grado.

20. La FLC CGIL è un'organizzazione che assume l'interdipendenza come un valore. È costituita da una rete di strutture dove tutti svolgono la loro funzione fondamentale avendo sempre a riferimento lo Statuto, gli interessi generali e i deliberati degli organismi.

### **Articolo 3 - Rendicontazione sociale**

1. La FLC CGIL, nell'esercizio della sua funzione e nel pieno rispetto dei principi e dei valori condivisi e definiti statutariamente, assume, a tutti i livelli, la pratica della rendicontazione sociale per verificare e garantire il rapporto fra scelte politiche, investimenti e risultati.

2. A tal fine, la FLC CGIL si impegna, a tutti i livelli, a predisporre con scadenza almeno congressuale il bilancio sociale, prevedendo forme di coordinamento e supporto per la realizzazione delle attività di valutazione.

### **Articolo 4 - Iscrizione**

1. L'iscrizione alla FLC CGIL avviene mediante la sottoscrizione della richiesta di adesione e della delega o corrispettivo atto certificatorio.

2. A tutela dell'organizzazione, la domanda di iscrizione viene respinta, con deliberazione motivata dalla segreteria della struttura alla quale l'iscrizione viene richiesta, previo parere favorevole del centro regolatore, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, mafiose, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).

Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata dalla Segreteria della stessa Struttura, previo parere favorevole del centro regolatore competente, nel caso di iscritte/i determinando l'interruzione del rapporto associativo con la FLC CGIL.

3. L'iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera e/o dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; può essere periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o con comunicazione scritta.

### **Articolo 5 - Diritti delle iscritte e degli iscritti**

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL hanno uguali diritti.

2. La FLC CGIL assicura alle iscritte e agli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica dell'organizzazione, scegliendo sempre luoghi e modalità accessibili a tutte e a tutti, si impegna ad abbattere le barriere architettoniche nelle proprie sedi e ad organizzare le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

3. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto al riconoscimento, al rispetto e alla valorizzazione come persone, senza discriminazione alcuna, e alla salvaguardia della dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppo etnico, nazionalità, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, identità di genere, cultura e formazione politica.

4. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Restano ferme la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti. Le iscritte e gli iscritti hanno, inoltre, diritto di esprimere - anche

concertando iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

5. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FLC CGIL ha diritto a concorrere alla formazione delle piattaforme contrattuali e a pronunciarsi sulla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguarda.

6. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL hanno diritto alla piena tutela, individuale e collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLC CGIL.

7. La FLC CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

8. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

9. Hanno diritto, inoltre, di opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria. L'opposizione agli atti contro i quali si intende ricorrere va presentata al Collegio di verifica della FLC entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

10. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

11. Il voto è personale, eguale e libero e può essere espresso anche tramite delegati.

12. La FLC CGIL, in tutte le articolazioni, ed in particolare nelle federazioni provinciali e regionali in cui vivono minoranze linguistiche storiche, nel rispetto dei diritti generali sanciti nello Statuto e nell'ambito della propria azione, tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. A tal fine, le articolazioni della Federazione a ogni livello sono impegnate a consultare le federazioni che organizzano il personale che opera nelle istituzioni formative e di ricerca delle minoranze linguistiche, prima di sottoscrivere con le controparti accordi che lo riguardano. All'uopo è costituito il Coordinamento della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## **Articolo 6 - Doveri delle iscritte e degli iscritti**

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne alimentano la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamate/i a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. L'adesione ai principi costitutivi della FLC CGIL comporta, nei confronti dell'insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, l'impegno alla salvaguardia del carattere unitario della FLC CGIL, al perseguimento dell'unità dell'azione sindacale e ad una attività professionale nei luoghi di lavoro coerente con i principi fondamentali della FLC CGIL, in particolare per quanto riguarda:

- a) il riconoscere e valorizzare i diritti di cittadinanza della persona;
- b) il favorire il diritto alla conoscenza ed al sapere per tutti come realizzazione libera e consapevole della persona;
- c) il valorizzare i diversi e specifici contributi nei percorsi della conoscenza;
- d) l'affermare i diritti sindacali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

3. Nell'assumere incarichi sindacali, le iscritte e gli iscritti sono chiamate/i a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentate/i. Ciò riguarda, in particolar modo, la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il contributo di proposta che sono chiamati a dare, l'obbligo di difendere l'unità e l'immagine dell'organizzazione nelle trattative con le controparti. Le trattative si debbono svolgere su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6 dello Statuto CGIL.

4. I rappresentanti eletti in organismi esterni su indicazione della FLC CGIL devono garantire un'elaborazione coerente con i principi dell'organizzazione, nonché un corretto rapporto d'informazione con l'istanza che li ha indicati, al fine di definire congiuntamente gli orientamenti cui ispirare la loro attività in detti organismi.

## **Articolo 7 - Democrazia sindacale**

1. I fondamenti della vita democratica della FLC CGIL sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FLC CGIL, in uguaglianza di diritti, alla formazione delle deliberazioni dell'organizzazione o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) la democrazia di mandato, che rappresenta un valore irrinunciabile, sia nella vita interna della FLC CGIL, con le conseguenti responsabilità dei dirigenti e degli iscritti sugli effetti delle decisioni, sia nell'azione sindacale ad ogni livello;
- c) la periodicità delle assemblee ordinarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, con la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta delle iscritte/iscritti fino a un massimo di un decimo o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei relativi regolamenti;
- d) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito del Comitato Direttivo di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Per la FLC CGIL, in assenza di accordo con le altre organizzazioni confederali di categoria sulle modalità di verifica del mandato delle lavoratrici e dei lavoratori, è vincolante il pronunciamento formalizzato degli iscritti, che può essere verificato anche attraverso referendum;
- e) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- f) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- g) il diritto di ogni iscritta/o e dirigente di concorrere alla formazione delle decisioni della FLC CGIL e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, il diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. In ogni caso, la FLC CGIL afferma la propria opzione per un governo unitario;
- h) il pluralismo politico, sociale, culturale ed il valore della differenza di genere, come ricchezza fondamentale, l'unità ed autonomia che ne sanciscono il modo di essere, ne determinano vincoli individuali e collettivi e consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica;
- i) l'adozione del voto segreto nei congressi per l'elezione degli organismi;

- j) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale della FLC CGIL, il valore della confederalità.

2. Nella composizione degli organismi elettivi ad ogni livello, si terrà conto delle sensibilità ideali e culturali e delle minoranze linguistiche presenti, al fine di valorizzare tutti gli apporti e di realizzare un effettivo pluralismo, e garantiranno:

- a) l'applicazione della norma antidiscriminatoria realizzando ovunque possibile la parità tra i generi, a partire dagli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60% e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi;
- b) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la durata massima del mandato esecutivo e degli incarichi di responsabilità delle forme organizzative previste dal successivo art. 12, per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione. Resta fermo quanto previsto dalla delibera statutaria n.7 della CGIL.
- c) la percentuale minima di presenza di delegate/i di posto di lavoro negli organismi dirigenti, nonché la presenza di giovani e migranti, nonché la composizione numerica massima dei Comitati Direttivi, come previsto dalla delibera statutaria di cui all'articolo 6 lettera q) dello Statuto della CGIL.
- d) un'adequata presenza dei settori, delle aree contrattuali, delle diverse professionalità organizzate, in modo tale da rappresentare compiutamente le diverse articolazioni della FLC CGIL, anche al di là del puro dato numerico.

3. La composizione numerica degli organismi direttivi dovrà essere tale da garantirne la funzionalità e l'effettivo esercizio di direzione politica.

4. Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, quanto stabilito in materia di democrazia sindacale dallo Statuto confederale, in particolare dall'art. 6, punto I), con riferimento alla selezione e al rinnovamento dei gruppi dirigenti.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, lettera g) dello Statuto della CGIL sul rispetto del codice etico.

## **Articolo 8 - Incompatibilità**

1. L'appartenenza alla FLC CGIL è incompatibile con iniziative, di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FLC CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività di tipo confederale della FLC CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti, ne rompono l'unità come soggetto contrattuale.

2. L'adesione alla FLC CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo.

3. L'adesione alla FLC CGIL è altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista, organizzazioni terroristiche.



4. L'appartenenza ad organi esecutivi della FLC CGIL a qualsiasi livello è incompatibile con la carica di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi, commissioni che comminano provvedimenti disciplinari e simili.

5. Ogni incarico elettivo nella FLC CGIL è inoltre incompatibile con:

- a) l'appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere. Eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore nazionale;
- b) l'appartenenza a organi direttivi, esecutivi di partiti o con cariche di rappresentanza, a meno che non siano di emanazione congressuale;
- c) l'elezione in assemblee elettive dell'Unione Europea e dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali. La candidatura a tali assemblee o a primarie di coalizione o di partito comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo ed operativo e dall'eventuale distacco e aspettativa sindacale, nonché la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- d) l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali. In questo caso l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

6. Trascorsi 12 mesi dalla fine delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Nel caso di reiterazione in un arco temporale di dieci anni della condizione d'incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l'iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo ventiquattro mesi.

7. L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non può far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.

8. Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

9. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; la funzione di delegati eletti nelle RSU è incompatibile con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune e con cariche di governo locale limitatamente al comune in cui è collocato il posto di lavoro.

10. È responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria presso l'organismo di cui all'art. 28 del presente Statuto.

11. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, quanto stabilito in materia di incompatibilità dallo Statuto confederale.

## **Articolo 9 - Formazione sindacale ed attività di studio e ricerca**

1. La formazione sindacale e la promozione di attività di studio e di ricerca, connesse con l'attività sindacale, costituiscono iniziativa permanente e costante della FLC CGIL, rappresentando un'esigenza indispensabile per l'innovazione e la diffusione della cultura politica, contrattuale, professionale ed organizzativa del sindacato.

2. La formazione sindacale e l'attività di studio e di ricerca rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l'autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione, per promuovere l'aggiornamento delle iscritte e degli iscritti e farne crescere anche l'assunzione di responsabilità. La formazione sindacale, lo studio e la ricerca permanenti, integrati e di qualità consentono la diffusione e l'efficacia dell'analisi e dell'aggiornamento di strategie.

3. La formazione sindacale è attività permanente della FLC CGIL, fondamentale per accompagnare la crescita politico-sindacale dei quadri a tutti i livelli ed è fra i mezzi principali per l'accesso ad incarichi di responsabilità. Essa è finalizzata a costruire e garantire l'identità comune tra i diversi comparti nei quali la FLC CGIL si articola.

### **Articolo 10 - Iniziative e rapporti internazionali**

1. La FLC CGIL, nel quadro della politica internazionale della CGIL, opera per il consolidamento e lo sviluppo delle forme associative internazionali del personale della scuola, dell'università e della ricerca, strumenti di promozione e crescita collettiva delle professionalità e della formazione, di democrazia e sviluppo civile, strumenti per il superamento dei particolarismi nazionali e per il ripudio di ogni forma di razzismo.

2. La FLC CGIL costruisce relazioni, rapporti di comprensione reciproca e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e associative di altri Paesi impegnate nella formazione, nella cooperazione e nella solidarietà; ciò per favorire opportunità di integrazione e di relazione tra gli associati ed iniziative comuni di politica sindacale, professionale, culturale e di solidarietà.

3. La FLC CGIL opera per costruire iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei Paesi nei quali istruzione, formazione e ricerca registrano difficoltà rilevanti o nei quali l'accesso a questi diritti sia limitato e condizionato in particolare per le persone più deboli.

4. La FLC CGIL aderisce, come componente effettivo, al Comitato Sindacale Europeo degli Insegnanti (Csee) della Confederazione dei Sindacati Ces, intendendo operare per il rafforzamento delle organizzazioni sindacali confederali europee di categoria.

5. La FLC CGIL aderisce all'IE (Internazionale dell'Educazione).

## **TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE**

### **Articolo 11 - Strutture organizzative**

1. La FLC CGIL si articola nelle seguenti strutture organizzative:

- a) i Comitati degli iscritti di luogo di lavoro;
- b) le Federazioni provinciali;
- c) le Federazioni regionali;
- d) la Federazione nazionale.

### **Articolo 12 - Forme organizzative**

1. I diversi settori che costituiscono la FLC CGIL si articolano nelle seguenti forme organizzative:

- a) Sezioni all'estero;
- b) Strutture di settore;
- c) Forum della docenza universitaria;
- d) Forum del lavoro precario;
- e) Forum delle professionalità.

### **Articolo 13 - Assemblea e comitato degli iscritti**

1. L'Assemblea degli iscritti è l'istanza di base della CGIL ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti di luogo di lavoro.

2. L'Assemblea degli iscritti vota:

- a) la lista dei candidati per le elezioni delle RSU, delle RSA e degli RLS;
  - b) le proposte FLC CGIL per le piattaforme contrattuali territoriali di riferimento;
  - c) le eventuali proposte della FLC CGIL per le piattaforme contrattuali relative al luogo di lavoro.
3. L'Assemblea degli iscritti costituisce la prima istanza congressuale della FLC CGIL e della Confederazione e come tale elegge, i delegati al Congresso provinciale.
4. L'Assemblea elegge ogni due anni, o in occasione dei Congressi, il Comitato degli iscritti, come riferimento di base della FLC CGIL e si dota di un apposito Regolamento per il suo funzionamento. Nel caso in cui non sia approvato l'apposito Regolamento, il funzionamento è disciplinato secondo il Regolamento allegato allo Statuto di categoria.
5. Non esiste incompatibilità tra componenti della RSU e del Comitato degli iscritti. I rappresentanti delle RSU iscritti alla FLC CGIL sono associati di diritto al Comitato degli iscritti e ne fanno parte a pieno titolo.
6. Il Comitato degli iscritti:
- a) favorisce la partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione;
  - b) sviluppa la propria iniziativa in coerenza con le linee programmatiche della FLC CGIL e con i deliberati congressuali;
  - c) promuove il tesseramento e il proselitismo alla FLC CGIL, in stretto raccordo con la Segreteria provinciale;
  - d) assicura l'informazione sull'attività della Federazione;
  - e) promuove la discussione fra le/gli iscritte/i e fra le lavoratrici ed i lavoratori, anche in relazione alla contrattazione decentrata;
  - f) convoca l'assemblea degli iscritti.
7. I Comitati degli iscritti nei luoghi di lavoro, o nel territorio ove sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria elettiva, non sono titolari di poteri contrattuali e in nessun caso possono costituire una struttura parallela e sovradeterminata alle RSU.
8. Il Comitato degli iscritti può essere costituito anche su base territoriale, in rappresentanza delle realtà di lavoro dello stesso comparto contrattuale di piccola dimensione ma diffuse nel territorio.
9. Il Comitato degli iscritti risponde della propria attività all'assemblea degli iscritti e si rapporta con gli organi dirigenti della categoria a livello provinciale e con le RSU, favorendo rapporti organici con le elette e gli eletti RSU nelle liste della FLC CGIL.
10. I componenti del Comitato degli iscritti sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

## **Articolo 14 - Federazione provinciale**

1. La Federazione provinciale è l'istanza congressuale della FLC CGIL sul territorio ed ha il compito di governo, di direzione generale e di rappresentanza delle iscritte e degli iscritti della provincia, coordina e dirige l'azione nel territorio e nei posti di lavoro, cura la conduzione delle vertenze, assicura la gestione unitaria dell'organizzazione.
2. In base alla localizzazione delle Camere del Lavoro e/o alle esigenze derivanti dall'organizzazione territoriale della FLC CGIL, su proposta della Segreteria, possono essere costituiti Coordinamenti sub provinciali o di zona quali strutture di supporto e di promozione dell'iniziativa territoriale. Tale articolazione, coincidente con la struttura confederale di riferimento con la quale deve avere un rapporto organico, ha lo scopo di garantire una migliore comunicazione con gli iscritti, di fornire supporti adeguati all'attività delle RSU e di promuovere efficaci politiche di reinsediamento. L'attività nelle zone è deliberata dal Comitato direttivo provinciale della FLC CGIL.

3. La Federazione provinciale è responsabile delle politiche sindacali nei luoghi di lavoro ed esercita, congiuntamente alle RSU/RSA, l'attività negoziale nei luoghi di lavoro sulle materie e con le controparti individuate dai CCNL; è responsabile delle politiche sindacali negli Enti e nelle Istituzioni a carattere provinciale; sviluppa il confronto con gli interlocutori istituzionali e sociali presenti nell'ambito territoriale di competenza; assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro e con la FLC regionale; ha il compito di realizzare la costituzione dei Comitati degli iscritti e di promuovere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il territorio.
4. Fornisce alle iscritte e agli iscritti RSA ed agli eletti nelle RSU ed alle RSU nel loro complesso adeguati strumenti di sostegno all'attività negoziale.
5. Promuove la formazione sindacale, in particolare quella delle RSU, attraverso specifiche modalità organizzative, di comunicazione e di formazione.
6. Gestisce il tesseramento, promuove il proselitismo e cura il rapporto permanente con le iscritte e gli iscritti, anche con assemblee periodiche degli iscritti, favorendo la loro partecipazione all'attività sindacale.
7. Cura la formazione sindacale dei gruppi dirigenti e delle iscritte e iscritti.
8. La sede ufficiale della Federazione provinciale è unica.
9. Il livello provinciale si articola in:
  - a) Congresso provinciale;
  - b) Comitato direttivo provinciale;
  - c) Assemblea generale provinciale;
  - d) Segreteria provinciale.

### **Articolo 15 - Federazione regionale**

1. La Federazione regionale è l'istanza congressuale della FLC CGIL nella regione; ha il compito di direzione generale dell'organizzazione sull'intero territorio regionale; è responsabile delle politiche sindacali negli Enti e nelle Istituzioni a carattere regionale; elabora le linee e gli indirizzi politici, garantendo un continuo e stretto raccordo con le strutture territoriali.
2. Esercita l'attività negoziale a livello regionale sulle materie e con le controparti individuate dai CCNL, anche in relazione ai nuovi assetti ed alle competenze regionali definite dalla Costituzione.
3. Coordina l'attività delle Federazioni provinciali, attraverso una struttura organizzativa leggera e flessibile, in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali, tenendo conto in particolare delle dimensioni e delle complessità esistenti, senza rigidità aprioristicamente definite.
4. Assicura un rapporto organico con la CGIL regionale e la FLC nazionale.
5. Raccorda i livelli territoriali e quello nazionale di categoria, in particolare per quanto riguarda il coordinamento delle politiche vertenziali e contrattuali decentrate.
6. Programma e coordina la formazione sindacale, con particolare riferimento a quella delle RSU/RSA e dei gruppi dirigenti.
7. La sede ufficiale della Federazione regionale è unica.
8. Il livello regionale si articola in:
  - a) Congresso regionale;
  - b) Comitato direttivo regionale;
  - c) Assemblea generale regionale;
  - d) Segreteria regionale.

## **Articolo 16 - Federazione nazionale**

1. La Federazione nazionale è la massima istanza congressuale della FLC CGIL ed ha il compito di governo e di direzione generale sull'intero territorio nazionale e sulle strutture all'estero. Svolge il ruolo di centro regolatore.
2. Il livello nazionale della FLC CGIL si articola in:
  - a) Congresso nazionale;
  - b) Comitato direttivo nazionale;
  - c) Assemblea generale nazionale;
  - d) Segreteria nazionale.
3. Per tutti i livelli di categoria la FLC CGIL nazionale esercita le funzioni di Centro regolatore.

## **Articolo 17 - Sezioni all'estero**

1. Nei paesi dove è più intensa la presenza delle istituzioni della cultura e della lingua italiana, sono costituite le sezioni nazionali della FLC CGIL, ciascuna delle quali elegge il proprio responsabile.
2. La FLC CGIL nazionale costituisce il Coordinamento internazionale delle sezioni all'estero e ne dirige e coordina le attività.
3. Il Coordinamento internazionale svolge i seguenti compiti:
  - a) coordinamento delle politiche sindacali del settore tra le sezioni nazionali dei vari Paesi in riferimento alla situazione complessiva del personale all'estero;
  - b) coordinamento, promozione delle politiche scolastiche e di riforma e delle attività di formazione e ricerca, in collegamento con la Federazione nazionale e con i Sindacati dei Paesi ospitanti.
4. Il Coordinamento è composto dai responsabili delle diverse sezioni nazionali ed è convocato almeno due volte all'anno.
5. Il Coordinamento è convocato e presieduto dalla Segreteria nazionale.

## **Articolo 18 - Strutture di settore**

1. Le strutture di settore, sulla base delle linee di politica contrattuale definite dal Comitato direttivo e ferme restando le regole generali e le scelte strategiche della FLC CGIL in materia di democrazia di mandato elaborano i contenuti contrattuali del settore di riferimento.
2. Le Strutture di settore hanno il compito di:
  - a) predisporre le piattaforme contrattuali del settore di riferimento;
  - b) pronunciarsi sugli accordi contrattuali del settore di riferimento fermo restando quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale;
  - c) definire le linee per la contrattazione integrativa del settore di riferimento;
  - d) elaborare proposte alle politiche di riforma del settore;
  - e) partecipare con propri rappresentanti alle delegazioni trattanti, secondo le indicazioni della Segreteria di pari livello;
  - f) contribuire alla politica di crescita dei quadri sindacali, nell'ambito del necessario rinnovamento del gruppo dirigente della FLC CGIL.
3. Le Strutture di settore si costituiscono a livello nazionale garantendo il raccordo con le strutture organizzative della FLC CGIL.
4. L'istituzione delle Strutture di settore è stabilita dallo Statuto in rapporto ai settori contrattuali rappresentati dalla FLC CGIL.

5. Nel caso di nuovi settori contrattuali che dovessero far capo alla FLC CGIL, fra un Congresso e l'altro, l'istituzione di diverse Strutture di settore sarà deliberata dal Comitato direttivo, con la maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti.

6. Nel caso di unificazione o di scomposizione di settori contrattuali, il Comitato direttivo nazionale delibera le modalità di fusione o di costituzione delle Strutture di settore, nonché l'istituzione di nuove Strutture con la maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti.

7. Il Responsabile della Struttura di settore è nominato dalla Segreteria su proposta della Struttura interessata.

8. Il Responsabile ha il compito di:

- a) coordinare i lavori della Struttura di settore;
- b) predisporre le convocazioni e l'ordine del giorno;
- c) contribuire all'iniziativa sindacale nel settore.

9. Per garantire l'unitarietà dell'azione sindacale della FLC CGIL, i Responsabili delle Strutture di settore operano in stretto raccordo con la Segreteria, e sono invitati al Comitato direttivo, qualora non ne facciano parte.

10. La composizione delle Strutture di settore viene deliberata, su proposta della Segreteria, dal Comitato direttivo nazionale che stabilisce i tempi di costituzione, il numero dei componenti, in base alla duplice esigenza di garantirne la funzionalità e l'equilibrio con le altre Strutture di settore, secondo le indicazioni deliberate dal Comitato direttivo nazionale.

11. Nel deliberarne la composizione, il Comitato direttivo dovrà garantire una equilibrata rappresentanza delle diverse figure professionali presenti nel settore, compreso il personale con rapporto di lavoro precario.

12. Sono istituite le seguenti Strutture di settore:

- Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Dirigenti Area Istruzione e Ricerca;
- Formazione professionale;
- Ricerca;
- Scuola non statale;
- Scuola statale;
- Università.

13. Al fine di garantire unitarietà di elaborazione e proposta della FLC CGIL, la Segreteria, sentiti i Responsabili, può convocare congiuntamente le Strutture di settore.

14. Il Comitato direttivo nazionale, con specifica delibera, dovrà individuare ulteriori modalità organizzative per rafforzare l'integrazione delle politiche contrattuali dei diversi settori.

15. L'eventuale costituzione delle Strutture di settore a livello regionale è demandata ai Comitati direttivi regionali anche in relazione ai livelli di contrattazione nonché alla presenza sul territorio di lavoratrici e lavoratori afferenti al settore stesso. La costituzione delle Strutture di settore regionali è finalizzata a promuovere l'iniziativa sindacale di quel settore sul territorio in rapporto con la struttura nazionale. Le modalità di costituzione e composizione delle Strutture di settore a livello regionale sono deliberate dal Comitato direttivo regionale su proposta della Segreteria regionale sulla base degli stessi criteri già stabiliti per le corrispondenti Strutture di settore nazionali.

16. È possibile costituire Strutture di settore a livello interregionale in relazione alla presenza sul territorio di lavoratrici e lavoratori afferenti al settore stesso. Le modalità di costituzione e composizione delle Strutture di settore a livello interregionale sono deliberate dai Comitati Direttivi regionali interessati su proposta delle rispettive Segreterie regionali e sulla base degli stessi criteri già stabiliti per le Strutture di settore nazionali. La costituzione delle Strutture di settore interregionali per i territori coinvolti è alternativa alla costituzione delle Strutture di settore regionali.

17. Nella regione Val d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in presenza di livelli di contrattazione diversi da quelli nazionali, i direttivi corrispondenti possono deliberare la costituzione delle Strutture di settore adattandole alla propria realtà contrattuale.

18. Negli Enti nazionali di ricerca plurisede, con rilevante numero di personale che opera nelle sedi periferiche e con RSU plurime, nei quali, come stabilito dal CCNL di comparto, si svolge contrattazione integrativa nazionale, sono costituiti - su decisione del Comitato direttivo nazionale - Comitati di Ente in cui sia garantita la presenza dei componenti RSU iscritti alla FLC CGIL.

19. I componenti delle Strutture di settore e dei Comitati di Ente, nello svolgimento della loro funzione, sono da considerarsi dirigenti sindacali a tutti gli effetti

## **Articolo 19 - Forum della docenza universitaria**

1. Per favorire la più ampia partecipazione alla definizione delle elaborazioni e proposte della FLC CGIL in materia di politiche professionali, di riforma, di studio e ricerca delle professionalità specifiche, si costituisce il Forum della docenza universitaria.

2. Sono componenti del Forum professori e ricercatori universitari, lettori di madre lingua e CEL iscritte/i alla FLC CGIL.

3. L'attività del Forum è finalizzata a:

- a) esprimere valutazioni ed indirizzi sulle politiche dell'Università;
- b) riconoscere e valorizzare le esperienze e le competenze professionali;
- c) analizzare ed interpretare i processi di sviluppo professionale, le eventuali trasformazioni normative del settore e le loro ricadute sulle professioni.

4. Numero e composizione del Forum sono deliberati dal Direttivo su proposta della Segreteria, tenuto conto della rappresentatività e complessità territoriale. Al fine di rendere più efficace le elaborazioni su tematiche specifiche è possibile costituire gruppi di lavoro per le diverse figure professionali presenti nel forum.

5. La Segreteria nomina il Responsabile del Forum su proposta della struttura interessata.

6. Al fine di garantire unitarietà di elaborazione e proposta della FLC CGIL, la Segreteria, sentiti i Responsabili, convoca periodicamente il Forum congiuntamente alla Struttura di settore dell'università.

## **Articolo 20 – Forum del lavoro precario**

1. Per rappresentare e tutelare in maniera adeguata le lavoratrici ed i lavoratori precari si costituisce il Forum del lavoro precario.

2. Il Forum viene costituito a livello nazionale. Può essere costituito anche a livello regionale e/o provinciale, tenendo conto della presenza e del numero delle lavoratrici e dei lavoratori precari iscritte/i alla FLC CGIL, nonché delle loro peculiarità professionali.

3. Costituzione, numero e composizione del Forum sono deliberati dal Direttivo, su proposta della Segreteria del livello corrispondente.

4. L'attività del Forum è finalizzata a:

- a) individuare e proporre strategie per la tutela e la stabilizzazione delle lavoratrici ed i lavoratori precari dei settori della conoscenza.
- b) promuovere modalità di coordinamento delle iniziative relative al precariato nei settori della conoscenza.

5. Il responsabile del Forum del lavoro precario è nominato dalla Segreteria del livello corrispondente su proposta dei componenti del Forum.

## **Articolo 21 – Forum delle professionalità**

1. I Forum delle professionalità rappresentano le sedi attraverso cui la FLC Cgil promuove la più ampia partecipazione alla definizione delle proprie elaborazioni e proposte in materia di politiche professionali, di riforma, di studio e ricerca delle professionalità specifiche di cui le lavoratrici ed i lavoratori dei diversi settori sono portatori.

2. La costituzione e gli obiettivi dei Forum delle professionalità sono deliberati dal Comitato direttivo, su proposta della Segreteria, che ne stabilisce composizione, modalità di funzionamento e responsabilità.

3. L'attività dei Forum è finalizzata a:

- a) discutere ed elaborare proposte relativamente agli aspetti professionali;
- b) riconoscere e valorizzare le specificità professionali presenti nei diversi settori;
- c) promuovere la crescita professionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori interessati, anche attraverso attività di supporto e consulenza sul versante professionale e contrattuale;
- d) analizzare ed interpretare i processi di sviluppo professionale, le trasformazioni in atto nel settore e le loro ricadute sul versante professionale e contrattuale.

4. I Forum delle professionalità sono istituiti a livello nazionale. In considerazione della consistenza organizzativa e della complessità delle tematiche professionali può essere prevista anche l'articolazione a livello regionale e/o provinciale. Le modalità operative e di funzionamento vengono stabilite dai Comitati direttivi dei corrispondenti livelli.

5. Il responsabile dei Forum delle professionalità è nominato dalla Segreteria del livello corrispondente su proposta dei componenti del Forum.

6. I componenti dei Forum delle professionalità, nello svolgimento della loro funzione, sono da considerarsi dirigenti sindacali a tutti gli effetti.

## **TITOLO III - GLI ORGANI DELLA FLC CGIL**

### **Articolo 22 - Organi della FLC CGIL**

- a) Sono organi deliberanti:
  - il Congresso;
  - il Comitato direttivo;
  - l'Assemblea generale.
- b) È organo esecutivo:
  - la Segreteria.
- c) Sono organi di controllo amministrativo:
  - il Collegio dei Sindaci Revisori;
  - il Collegio degli Ispettori.
- d) È organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria:
  - il Collegio di verifica.
- e) È organo consultivo:
  - l'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati.

### **Articolo 23 - Congresso**

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLC CGIL.

2. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti e per tutti gli organi previsti nello Statuto.



3. Viene convocato di norma ogni quattro anni e segue, per il suo svolgimento, quanto previsto dallo Statuto della CGIL.
4. La convocazione del Congresso straordinario avviene su delibera del Comitato direttivo nazionale per tutti i livelli o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti/e del livello interessato. In caso di convocazione del Congresso straordinario si applica il Regolamento del Congresso CGIL.
5. Compiti del Congresso sono:
- a) determinare gli orientamenti politici generali della FLC CGIL;
  - b) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei voti rappresentati;
  - c) eleggere l'Assemblea generale;
  - d) eleggere il Comitato direttivo;
  - e) eleggere il Collegio dei sindaci revisori;
  - f) eleggere il Collegio di verifica.
6. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/iscritti alla FLC CGIL.
7. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai Congressi nei successivi gradi, nel rispetto di quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato direttivo confederale, sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
9. Solo al Congresso compete deliberare sulla composizione degli organi direttivi e sulle modalità della loro elezione, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali, sull'eventuale scioglimento della FLC CGIL.
10. Nella composizione degli organismi direttivi e dell'Assemblea generale vanno rispettati i principi indicati all'art. 7 dello Statuto in materia di democrazia sindacale.

## **Articolo 24 - Comitato direttivo nazionale e Assemblea generale FLC CGIL**

### **Comitato Direttivo nazionale**

1. Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.
2. Ha il compito di dirigere l'organizzazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di definire le linee di politica contrattuale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione, di promuovere la formazione sindacale nazionale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
3. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare, ferme restando le competenze del CD Nazionale della CGIL:
- a) sulle materie rinviate dall'art. 7 dello Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale;
  - b) sulle percentuali di riparto della canalizzazione comprese le quote per le iscrizioni dirette;
  - c) sull'applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997;

- d) sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari;
- e) sulla partecipazione ad eventuali strutture di rappresentanza deliberate dal Comitato direttivo nazionale della CGIL, precisandone le modalità;
- f) su eventuali modifiche o revoche delle affiliazioni internazionali che si rendessero necessarie tra un Congresso e l'altro, con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti;
- g) sulle eventuali strutture di rappresentanza anche in sede europea.

4. Il Comitato Direttivo stabilisce le iniziative politico sindacali da intraprendere nei casi di inosservanza delle sue deliberazioni.

5. Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

6. Il Comitato direttivo nazionale, qualora un organo direttivo o esecutivo della FLC CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti ritenuti incompatibili con l'appartenenza alla CGIL e alla FLC CGIL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto CGIL e di quello della FLC CGIL e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine della FLC CGIL, può decidere, in casi eccezionali e con la maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/i con funzioni di verifica e di istruttoria. Nella delibera dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui sopra relazioneranno al Comitato direttivo nazionale di categoria, che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL di avviare la procedura prevista dall'articolo 16 dello Statuto CGIL.

7. Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni non possono comunque superare un decimo del numero fissato dal Congresso.

8. Il Comitato direttivo nazionale si doterà di un Regolamento, approvato con la maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  dei componenti, atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e/o una Presidenza. Il regolamento definirà altresì la modalità e i tempi per la decadenza dal Comitato direttivo di coloro che ripetutamente non partecipano ai lavori senza darne giustificazione.

9. Il Comitato direttivo nazionale è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento.

10. I responsabili delle Strutture di settore nazionali, del Forum del lavoro precario, del Forum della docenza universitaria e dei Comitati di Ente, qualora non ne facciano parte, sono invitati permanenti al Comitato direttivo nazionale.

11. Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FLC CGIL e di prendervi la parola. Gli stessi, qualora non delegati al Congresso nazionale, vi partecipano con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

12. Il Comitato direttivo:

- a) elegge gli Ispettori, e provvede alla loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza;
- b) provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle forme previste dallo Statuto;
- c) decide sull'eventuale costituzione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone, composizione, compiti e potere;

- d) decide, con atto regolamentare, sulla costituzione, sulla composizione e sulle modalità di funzionamento delle Strutture di settore;
- e) delibera la costituzione del Forum della docenza universitaria;
- f) delibera la costituzione del Forum del lavoro precario;
- g) delibera fra un Congresso e l'altro, la costituzione di nuove Strutture di settore o la fusione di quelle esistenti, a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti, definendone composizione e modalità di funzionamento;
- h) delibera sulla convocazione di assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Assemblea dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- i) delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico;
- j) delibera, su proposta della Segreteria e a maggioranza qualificata, l'eventuale modifica dell'emblema della FLC CGIL;
- k) delibera sulla sede ufficiale della FLC CGIL nazionale;
- l) delibera - su proposta della segreteria nazionale - su operazioni di natura finanziaria (quali ad es. accensione di mutui, fidi bancari e compravendite immobiliari) al fine di valutarne la sostenibilità di bilancio.

13. Il Comitato direttivo nazionale decide, inoltre, la costituzione di Comitati di Ente, secondo le indicazioni dell'art. 18 dello Statuto, definendone, con norme regolamentari, le modalità di funzionamento e le competenze.

14. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le materie per le quali è prevista dallo Statuto una maggioranza qualificata. Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal regolamento del Comitato Direttivo nazionale CGIL.

15. Il Comitato direttivo nazionale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.

## **Assemblea generale nazionale**

1. L'Assemblea generale nazionale è composta:
  - a) in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo nazionale che ne fa parte;
  - b) a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;
  - c) con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.
2. L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza.
3. L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale.
4. L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;
5. L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale, per impostare le iniziative di portata generale e verificare il complesso dell'attività sindacale.

## **Articolo 25 - Segreteria nazionale**

1. La Segreteria nazionale è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale e dell'Assemblea Generale, assicura la gestione continuativa della FLC CGIL, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale. Assume la funzione di centro regolatore.

2. La Segreteria opera collegialmente. Si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.
3. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
4. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa su proposta del Segretario generale – risponde del proprio operato alla Segreteria stessa. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti, o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo nazionale. La rappresentanza legale dell’organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.
5. La Segreteria nazionale presenta al Comitato direttivo nazionale, su proposta del Segretario generale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.  
Essa presenta al Comitato direttivo, per l’approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni agli stessi, da sottoporre al Comitato direttivo nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci preventivi, per i quali dovrà essere data al Comitato direttivo informazione preventiva al fine dell’assunzione della relativa delibera.
6. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale, definisce il programma di formazione sindacale, mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con le FLC CGIL regionali e provinciali, nonché con tutti gli altri interlocutori politici e sindacali esterni, provvede all’organizzazione e al funzionamento delle strutture e delle forme organizzative della FLC CGIL, designa i rappresentanti della FLC negli organismi internazionali.
7. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
8. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di settore.
9. Nomina i responsabili delle Strutture di settore, su proposta delle relative Strutture.
10. Qualora vengano affrontati temi di settore, i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.
11. La Segreteria nazionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l’attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici; designa le delegazioni trattanti, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 18, comma 2 lettera c) del presente statuto.
12. La Segreteria nazionale, per lo svolgimento di attività di studio, di elaborazione e di ricerca a rilevanza nazionale, può avvalersi dell’apporto operativo di gruppi di lavoro appositamente costituiti eventualmente integrati da apporti esterni.
13. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione, la composizione e le modalità operative del Forum della docenza universitaria, del Forum del lavoro precario e dei Forum delle professionalità.
14. Nomina la/il responsabile del Forum della docenza universitaria, del Forum del lavoro precario e dei Forum professionali su proposta dei componenti del corrispondente Forum.
15. Convoca e presiede il Coordinamento internazionale delle sezioni all’estero, nonché il Coordinamento territoriale della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, composto dalle rispettive segreterie.
16. La rappresentanza legale della FLC CGIL di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
  - a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate;
  - b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale,

finanziario e della sicurezza del lavoro. Con analogia delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b. provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo nazionale. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e non le prerogative decisionali che rimangono agli organismi previsti.

17. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad altro componente la Segreteria.

18. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dall'Assemblea generale nazionale con voto segreto.

19. La segreteria nazionale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

## **Articolo 26 – Collegio degli Ispettori**

1. Il Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL elegge il Collegio degli Ispettori, nella misura di 5 effettivi e 3 supplenti.

2. I componenti del Collegio degli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti alla CGIL che, in possesso dei requisiti e delle competenze necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.

3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:

- alla regolare canalizzazione delle risorse;
- alla corretta applicazione dei regolamenti del personale;
- alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni e Fondazioni promosse dalla FLC CGIL;
- al mandato loro assegnato dal Comitato direttivo nazionale.

4. La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo. Si attivano altresì su esplicito mandato conferito dagli organismi dirigenti di proprio riferimento.

5. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene concesso un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Centro regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire immediatamente al relativo Comitato direttivo e a quello del Centro regolatore di riferimento. Nei successivi dieci giorni il Centro Regolatore, sentita la Segreteria della struttura interessata ed il Centro Regolatore confederale, propone al Comitato Direttivo della struttura interessata l'approvazione di una delibera che contenga le soluzioni delle problematiche emerse. Il Comitato Direttivo della struttura interessata dovrà discutere la delibera nella prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni. Se del caso, il/i Centro/i Regolatore/i competente/i dispone la sospensione cautelare del Segretario Generale o della persona delegata o della struttura esecutiva.

Entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, il /gli interessato/i ha/hanno facoltà di ricorrere al Comitato nazionale di Garanzia che si pronuncia, con provvedimento d'urgenza ed in unica istanza, sul provvedimento di sospensione, deliberandone la conferma o l'annullamento.

A fronte di conferma del provvedimento di sospensione cautelare, il Segretario generale o la persona delegata o i componenti della struttura esecutiva devono essere deferiti al competente Comitato Interregionale di Garanzia. Tutto l'iter di competenza degli Organi di Garanzia deve avvenire con procedura d'urgenza.

6. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo.

7. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento proposto dal Collegio Nazionale degli Ispettori stessi ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.

8. Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.

## **Articolo 27 - Collegio dei sindaci revisori**

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLC CGIL. Esso è composto da tre effettivi e fino a tre supplenti eletti a voto palese dal Congresso, a livello provinciale, regionale e nazionale.

2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo del livello interessato, provvede alle relative sostituzioni.

3. I componenti del Collegio, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.

4. Il Collegio dei sindaci revisori controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; accompagna con una propria relazione il bilancio della FLC CGIL.

5. Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo trascorso dal Congresso precedente.

6. Il Collegio dei sindaci revisori elegge tra i suoi componenti un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

7. Il Presidente del collegio dei sindaci revisori è invitato permanente alle riunioni del Comitato direttivo del livello corrispondente.

8. Nel caso in cui il Congresso non abbia eletto i sindaci revisori, il Comitato direttivo del livello interessato dovrà provvedere alla loro elezione nella prima riunione.

## **Articolo 28 - Collegio di verifica**

1. Il Collegio di verifica, quale organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria, è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

2. Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei votanti tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione, con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

3. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei votanti.

4. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FLC CGIL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

5. Gli addebiti mossi alle procedure ed agli atti dei vari organismi, sono assunti dai Collegi di verifica competenti se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

6. Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture di livello inferiore.

7. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti sia determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/i o risulti lesivo per

l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

8. Contro la decisione del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.

9. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

10. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito Regolamento proposto dallo stesso ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL.

11. Il Collegio elegge al proprio interno una Presidenza.

12. I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati permanenti al Comitato direttivo.

## **Articolo 29 - Congresso regionale**

1. Il Congresso regionale viene convocato in via ordinaria, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC CGIL, ogni quattro anni.

2. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello regionale.

3. Elege l'Assemblea generale regionale e il Comitato direttivo regionale, rispettando i principi indicati all'articolo 6 dello Statuto confederale in materia di democrazia sindacale e nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

## **Articolo 30 - Comitato direttivo regionale e l'Assemblea generale regionale**

### **Comitato direttivo regionale**

1. Il Comitato direttivo regionale è l'organismo di direzione politica regionale della FLC CGIL e di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione.

2. Il Comitato direttivo regionale è eletto dal Congresso regionale, e sarà composto tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 7 del presente Statuto.

3. Ha il compito di dirigere la Federazione regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale regionale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale regionale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione regionale.

4. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le scadenze previste dallo Statuto.

5. Definisce e decide i contenuti delle vertenze e le azioni di lotta del proprio livello.

6. Su proposta della Segreteria regionale:

- a) delibera i criteri e la distribuzione numerica dei distacchi assegnati dal Comitato direttivo nazionale alla Federazione regionale;
- b) designa le rappresentanze esterne al sindacato;
- c) decide la costituzione delle Strutture di settore e la loro composizione sulla base del Regolamento nazionale;
- d) decide, su proposta della Segreteria, la costituzione del Forum del lavoro precario.

7. Decide la sede ufficiale della FLC CGIL regionale.

8. Elege un Presidente e/o una Presidenza.

9. Il Comitato direttivo regionale è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento nazionale.

10. Opera rispettando il Regolamento di funzionamento approvato. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato al presente Statuto.

11. Nel caso il Congresso regionale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo regionale deve eleggerli nella sua prima seduta dopo il Congresso.

12. I responsabili delle Strutture di settore, nonché la/il responsabile del Forum del lavoro precario, se costituiti, qualora non ne facciano parte, sono invitati permanenti al Comitato direttivo regionale.

13. Il Comitato direttivo regionale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.

14. Le strutture operanti nelle regioni autonome a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano adeguano i loro Statuti ed i loro rapporti con la Federazione nazionale alle competenze e alle specificità riconosciute in tali regioni da norme costituzionali e alla necessità di particolari forme organizzative e amministrative.

Nelle regioni e province a statuto speciale, i Comitati direttivi delle strutture, in presenza di competenze esclusive su materie contrattuali e territoriali, esercitano – previo confronto con il Centro regolatore nazionale - le funzioni affidate agli organismi dirigenti nazionali.

### **Assemblea generale regionale**

1. L'Assemblea generale regionale è composta:

- a) in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo regionale che ne fa parte;
- b) a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;
- c) con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati direttivi.

2. L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza;

3. L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria regionale;

4. L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;

5. L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale.

### **Articolo 31 - Segreteria regionale**

1. La Segreteria regionale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC CGIL regionale; attua le decisioni del Comitato direttivo regionale, assicura la gestione continuativa della Federazione regionale, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo regionale.

2. Nelle regioni medio-piccole per numero di addetti e iscritti, l'incarico di segretario generale può essere unificato con quello del segretario generale della provincia capoluogo o di altra provincia.

3. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

4. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

5. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale – risponde del proprio operato alla Segreteria stessa. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti, o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo regionale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È



possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

6. Presenta al Comitato direttivo regionale, su proposta del Segretario generale regionale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.

7. Propone al Comitato direttivo regionale i criteri e la distribuzione numerica dei distacchi assegnati dal Comitato direttivo nazionale alla Federazione regionale, previo confronto con la Segreteria nazionale.

8. La Segreteria regionale svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede regionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati di competenza ed i collaboratori tecnici.

9. Può proporre al Comitato direttivo la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di settore.

10. Può proporre al Comitato direttivo la costituzione e la composizione del Forum del lavoro precario e dei Forum delle professionalità di cui agli articoli rispettivamente 20 e 21 del presente statuto.

11. Nomina i responsabili delle Strutture di settore e dei Forum delle professionalità, qualora deliberati dal Comitato direttivo regionale, su proposta dei componenti del corrispondente organismo.

12. Qualora vengano affrontati temi di settore, i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.

13. Ha la titolarità delle relazioni sindacali e gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché con tutti gli interlocutori istituzionali e non, politici e sindacali esterni, presenti nella regione.

14. Coordina a livello politico ed organizzativo le strutture provinciali, anche con riferimento ai rapporti tra queste e le sedi periferiche dell'amministrazione scolastica.

15. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 2 lettera c.

16. Si raccorda con il corrispondente livello confederale per quanto riguarda i rapporti con la Regione sulla programmazione regionale riguardante i settori della conoscenza, nonché per le materie attinenti il diritto allo studio, la formazione professionale, i finanziamenti dell'offerta formativa, lo sviluppo tecnologico e la ricerca, l'Università ed i rapporti delle università con il Sistema sanitario nazionale.

17. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

18. La Segreteria regionale trasmette alla Segreteria nazionale della FLC i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale e i dati del tesseramento.

19. Il Segretario generale regionale rappresenta, per il proprio livello, l'organizzazione davanti a terzi.

20. La rappresentanza legale della FLC CGIL regionale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

Con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b), provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina.

Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo regionale.

21. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dall'Assemblea generale regionale con voto segreto.

22. La Segreteria regionale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

### **Articolo 32 - Congresso provinciale**

1. Il Congresso provinciale viene convocato di norma, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC CGIL, ogni quattro anni. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello provinciale.

2. Elege l'Assemblea generale provinciale e il Comitato direttivo provinciale, rispettando i principi indicati all'art. 7 dello Statuto in materia di democrazia sindacale, garantendo inoltre una adeguata rappresentanza delle iscritte e degli iscritti elette/i nelle RSU e la politica del rinnovamento.

3. Nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

### **Articolo 33 - Comitato direttivo provinciale e Assemblea generale provinciale**

1. Il Comitato direttivo provinciale è l'organismo di direzione politica, di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione, di decisione sulla politica sindacale del territorio.

2. È eletto dal Congresso provinciale, che ne fissa le dimensioni, ed è composto da almeno il 40% di elette ed eletti nelle RSU, nonché di quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto.

3. Ha il compito di dirigere la Federazione provinciale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale provinciale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale provinciale.

4. Nell'ambito di un più ampio decentramento, il Comitato direttivo provinciale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Comitati degli iscritti, e delle eventuali Strutture di comparto.

5. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le date previste dallo Statuto e cura che i bilanci vengano trasmessi al livello regionale e nazionale della FLC.

6. Designa le rappresentanze esterne al sindacato, di propria competenza.

7. Su proposta della Segreteria decide la costituzione delle Strutture di settore e la loro composizione, sulla base del Regolamento nazionale.

8. Su proposta della Segreteria decide la costituzione del Forum del lavoro precario.

9. Definisce e decide, raccordandosi con le RSU e le eventuali Strutture di comparto esistenti, nonché con il Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari, i contenuti delle vertenze territoriali e le azioni di lotta del livello corrispondente.

10. Decide la sede ufficiale della FLC CGIL provinciale.

11. Elege un Presidente e/o una Presidenza.

12. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento nazionale. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato allo Statuto.

13. Nel caso il Congresso provinciale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo provinciale provvederà ad elegerli nella sua prima seduta, dopo il Congresso provinciale.

14. Alle riunioni del Comitato direttivo sono invitati permanenti, qualora non ne facciano già parte, i responsabili delle Strutture di settore e del Forum del lavoro precario, eventualmente costituiti.

15. Il Comitato direttivo provinciale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.

### **Assemblea generale provinciale**

1. L'Assemblea generale provinciale è composta:

- a) in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo provinciale che ne fa parte;
- b) a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;
- c) con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati direttivi.

2. L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza;

3. L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria provinciale;

4. L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;

5. L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale.

### **Articolo 34 - Segreteria provinciale**

1. La Segreteria provinciale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC CGIL provinciale; assicura la gestione continuativa delle FLC CGIL, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione a quel livello, ha compiti di coordinamento e di direzione politica degli eletti FLC CGIL nelle RSU e dei Comitati degli iscritti, affianca le RSU nella contrattazione integrativa; risponde delle proprie attività al Comitato direttivo provinciale.

2. Svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede provinciale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici.

3. Presenta al Comitato direttivo il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti. In tali ambiti, specifico spazio dovrà essere destinato alla formazione sindacale allo scopo di ampliare e qualificare la presenza nei luoghi di lavoro e di favorire il processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

4. Può proporre al Comitato direttivo la costituzione e la composizione del Forum del lavoro precario e dei Forum delle professionalità e nomina il responsabile, su proposta dei componenti del corrispondente Forum.

5. Assicura, anche in rapporto con la Segreteria regionale, il necessario coordinamento dell'iniziativa sindacale negli Enti di ricerca monosede, in quelli con sede prevalente e/o in quelli con un'unica RSU, che siano ubicati sul territorio provinciale.

6. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 18 comma 2 lettera c.

7. Nelle province nelle quali non sono presenti corrispondenti livelli dell'amministrazione scolastica, le delegazioni riferite a quel livello dovranno comprendere rappresentanze di tutte le strutture provinciali coinvolte.

8. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

9. Gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché con tutti gli interlocutori politici e sindacali esterni.

10. Trasmette alla Segreteria regionale e nazionale della FLC i documenti politici approvati dal Comitato direttivo.
11. La Segreteria provinciale ha la responsabilità del tesseramento e ne trasmette periodicamente i dati ai livelli regionale e nazionale.
12. Garantisce il pieno e corretto utilizzo dei permessi sindacali.
13. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.
14. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
15. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa su proposta del Segretario generale – risponde del suo operato alla stessa Segreteria. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l’incarico operativo. Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo provinciale. La rappresentanza legale dell’organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.
16. La rappresentanza legale della FLC CGIL provinciale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
  - a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
  - b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

Con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b) provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo provinciale.

17. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dall’Assemblea Generale provinciale con voto segreto.
18. La segreteria provinciale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

### **Articolo 35 - Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FLC CGIL**

1. L’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è il momento più alto di consultazione sulle scelte politiche fondamentali della FLC CGIL, fra un Congresso e l’altro.
2. Essa è convocata dal Comitato direttivo su proposta della Segreteria nazionale, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. L’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è formata dai componenti il Comitato direttivo nazionale, dalle Segreterie territoriali e dai componenti le Strutture di settore nazionali, nonché da delegati di posto di lavoro, individuati sulla base dei criteri e delle modalità definite dal Comitato direttivo nazionale.

### **Articolo 36 - Durata del mandato sindacale**

1. Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, gli incarichi di Segreteria (Segretario generale, componente la Segreteria) nonché gli incarichi di Responsabile di Struttura di settore, del Forum della docenza universitaria, del Forum del lavoro precario e di Comitato di Ente, non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due interi mandati congressuali e comunque per non oltre otto anni.

## **TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 37 - Autonomia giuridica e amministrativa**

1. La FLC CGIL nazionale, le FLC CGIL regionali e quelle provinciali sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse. Non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

2. Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l'attività e favorire una ottimale gestione delle risorse.

3. A fronte di eventuali decisioni amministrative, prese da singoli dirigenti, in contrasto con decisioni assunte da organismi dirigenti che comportino oneri alle strutture dirette, la FLC CGIL e le sue strutture si rivarranno, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

### **Articolo 38 - Contributi sindacali**

1. La FLC CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLC CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate, oltre che regolamentate, e iscritte a bilancio nella voce «entrate».

2. Ferme restando le competenze del Comitato direttivo della CGIL, la contribuzione sindacale è stabilita secondo le quantità e le modalità decise dal Comitato direttivo della FLC CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

3. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLC CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

4. La politica sulle risorse è vincolata al principio della solidarietà fra i livelli dell'organizzazione, alla massima trasparenza e verificabilità delle gestioni, a comportamenti coerenti a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione dei deliberati e a responsabilità diretta dei gruppi dirigenti nell'applicazione degli stessi.

5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo, con cadenza mensile, la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

6. Tale canalizzazione automatica dovrà riguardare anche i contributi dei lavoratori, provenienti dalle deleghe per le trattenute mensili sullo stipendio, comprese le quote forfetarie relative alle tessere di servizio, incassate direttamente dalle strutture regionali o provinciali.

7. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

8. La FLC CGIL e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

9. Il patrimonio delle singole strutture FLC CGIL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

## **Articolo 39 - Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa della FLC CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alla sostenibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di legittimità, di responsabilità e di chiarezza e trasparenza.

2. Inoltre tutte le strutture devono tendere:

- a) a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
- b) a un equilibrio tra debiti e crediti tale da evitare situazioni di oneroso indebitamento;
- c) al rispetto dei riparti di tutte le quote sindacali, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti;
- d) al rispetto del Regolamento confederale.

3. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, del bilancio consuntivo (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione illustrativa) e del bilancio preventivo;
- b) il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) tenuta a disposizione da parte di ogni struttura della contabilità e della relativa documentazione per il Collegio dei Sindaci Revisori, per il Collegio degli Ispettori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
- d) ad ogni sostituzione di segretario/o generale va previsto un formale e documentato passaggio delle consegne, certificato dal Collegio degli Ispettori, da presentare al Comitato Direttivo e del quale va data copia al centro regolatore di riferimento; la violazione di tale regola, anche a seguito di successiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari da parte dei Comitati di garanzia preposti.
- e) l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici Regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori;
- f) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture. A tal fine i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono pubblicati nei siti web delle strutture di riferimento.

Il rispetto di tali norme è garantito dalle strutture esecutive ai vari livelli e verificato periodicamente dagli Ispettori.

4. Per il centro regolatore nazionale è fatto obbligo, in sede di discussione ed approvazione del bilancio preventivo o di quello consuntivo, di illustrare il bilancio aggregato di propria competenza.

5. Ogni struttura è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il regolamento del personale e le relative tabelle stipendiali.

## **TITOLO V - GIURISDIZIONE INTERNA**

### **Articolo 40 - Sanzioni disciplinari**

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per la FLC CGIL o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) in caso di iscritta/o componente dell'Assemblea Generale o di funzionario/a dell'organizzazione, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e sino a 3 mesi;
- c) in caso di iscritta/o componente dell'Assemblea Generale o di funzionario/a dell'organizzazione, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e da 3 a 12 mesi;
- d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
- e) espulsione dall'organizzazione. L'eventuale richiesta di reinscrizione da parte dell'espulso/a non potrà essere esaminata prima che trascorrano tre anni e sarà decisa dalla struttura cui perviene la richiesta, previo parere vincolante del Centro Regolatore Nazionale.

Tali sanzioni vengono comminate, secondo il principio di ragionevolezza, gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti
  - incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto, delle relative Delibere e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché delle regole in esso precisate;
  - contrari alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; le violazioni, in particolare delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico;
- b) molestie, ricatti sessuali, mobbing, stalking;
- c) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

3. Per quanto riguarda irregolarità amministrative, la non corretta attuazione delle norme previste statutariamente, comporta l'attivazione delle procedure disciplinari oltre che la eventuale diretta rivalsa sul dirigente e/o sul funzionario responsabile. Nel caso di irregolarità amministrativa che comporti la sottrazione di risorse e/o beni dell'Organizzazione, è fatto obbligo alla Segreteria della struttura interessata di procedere – per via transattiva o giudiziaria – ai fini del recupero di quanto sottratto. Nel caso di attivazione di una soluzione transattiva, essa dovrà essere approvata dal Centro Regolatore competente.

4. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria nazionale, nella sua veste di Centro regolatore di riferimento, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo nazionale dovrà, nella sua prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni, pena l'inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. La procedura può essere delegata agli organismi della struttura di riferimento.

5. È facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'intervento del Comitato di garanzia competente che deciderà in un unico grado.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa qualora non venga confermato dal Comitato di garanzia.
7. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.
8. Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria non esclude responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell'organizzazione.
9. Per tutto quanto qui non previsto si applica l'articolo 27 dello Statuto della CGIL.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

### **Articolo 41 - Distacchi sindacali**

1. Il Comitato direttivo nazionale fissa la ripartizione delle risorse disponibili tra la struttura nazionale e le diverse regioni deliberandone i criteri di assegnazione e di verifica. Le libertà sindacali disponibili nelle strutture sono utilizzate per rappresentare le esigenze di tutti i settori.

### **Articolo 42 - Divieto di fumare**

1. È fatto divieto di fumare nelle riunioni e nei locali della FLC CGIL ad ogni livello.

### **Articolo 43 – Regolamenti**

1. Per i Comitati direttivi nazionale, regionale e provinciale, fino all'adozione di nuovi Regolamenti, da approvare con la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti, è valido il Regolamento tipo allegato.

### **Articolo 44 – Sede nazionale**

1. La FLC CGIL nazionale ha sede a Roma, in via L. Serra 31.

### **Articolo 45 – Logo**

1. La descrizione del logo della FLC CGIL è parte integrante del presente Statuto.

### **Articolo 46 – Norme finali e di rinvio**

1. Nel caso in cui vengano istituite nuove province dopo la celebrazione del Congresso nazionale, le decisioni relative all'articolazione della struttura organizzativa di Federazione saranno assunte dal Centro regolatore nazionale, d'intesa con la CGIL.

2. Il Comitato direttivo nazionale, in corrispondenza di articolazioni delle strutture territoriali diverse da quelle previste dal presente Statuto, regolamerà, con Delibera di valore statutario, le situazioni in cui gli organismi dirigenti abbiano già deliberato, previa intesa con la Segreteria nazionale, lo svolgimento dei Congressi, prevedendo una diversa determinazione degli ambiti di pertinenza regionale e/o territoriale, al fine di rendere corrispondenti le articolazioni della FLC CGIL con i relativi livelli confederali.

3. In rapporto con i livelli confederali relativi e d'intesa con il centro regolatore nazionale, a livello regionale potranno essere definite specifiche tipologie funzionali in relazione alle diverse realtà territoriali, all'insediamento, a progetti di riorganizzazione inserendo le scelte organizzative in un quadro di coordinamento della direzione, uniformità di comportamenti, economicità.



4. I Regolamenti allegati allo Statuto, così come la descrizione del logo della FLC CGIL, ne costituiscono parte integrante e sono approvati con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti.
5. Le eventuali modifiche allo Statuto sono decise dal Congresso della FLC CGIL, con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  gli aventi diritto al voto.
6. Nel caso di variazione dello Statuto della CGIL, o per variazioni imposte dalla legislazione, le modifiche allo Statuto di categoria, che si siano rese eventualmente necessarie fra due Congressi, saranno assunte dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  i componenti dell'organismo.
7. Per quanto non previsto dallo Statuto della FLC CGIL valgono lo Statuto della CGIL e le relative Delibere attuative dello Statuto.
8. Il Comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, per le candidature FLC CGIL nelle liste per le elezioni delle RSU, scelte anche tra i non iscritti.
9. Le Segreterie della FLC CGIL provinciale, d'intesa con le Camere del Lavoro, hanno la responsabilità di costruire i Comitati degli iscritti sulla base del Regolamento elettorale approvato dal Comitato Direttivo nazionale della FLC CGIL.
10. Le modalità di costruzione dei Comitati degli iscritti sono definite dalle strutture della FLC CGIL di riferimento. Le modalità per le sostituzioni, che si rendessero necessarie durante il periodo del mandato, sono anch'esse stabilite dalle strutture di categoria, fermo restando che le sostituzioni non possono superare  $\frac{1}{3}$  dei componenti. Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti dell'organismo stesso, si procede alla rielezione dell'intero Comitato degli iscritti.

## **Allegato 1**

### **Descrizione del logo della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza**

Il logo della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL è composto da una sezione grafica e una testuale.

La sezione grafica è composta da un quadrato rosso e da n° 4 linguette poste a sinistra del quadrato, rispettivamente di colore: azzurro, fucsia, verde e giallo.

La parte testuale è posizionata alla destra del quadrato rosso ed è disposta su quattro righe di testo.

Descrizione testo:

Prima riga: acronimo della Federazione "FLC CGIL" font "Delicious Heavy", caratteri maiuscoli, grassetto.

Seconda riga: "federazione" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo. Terza riga: "lavoratori" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo.

Quarta riga: "della conoscenza" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo.